

Diplomatica notarile e comunale

Autenticità

- Carattere di autenticità: ciò che trasforma una *scrittura* in un *documento*, in una attestazione degna di fede
- Il riconoscimento del carattere di autenticità al documento notarile: raggiunto solo con il notariato di *publica fides*, nel XII secolo

1- Situazione nella società romana

- In origine, carattere prevalentemente orale della negoziazione giuridica romana
- Più tardi si impone l'esigenza di un documento probatorio
- Anche il valore probatorio è una acquisizione lenta
- Su tavolette cerate, poi su papiro
- In forma oggettiva: come la *testatio*
- In forma soggettiva: come il *chirographum*

Chi scriveva documenti

- *Notarii*
- *Testamentarii*
- *Tabelliones*
- *Notarii* al servizio dell'imperatore
- *Exceptores*

La documentazione scritta si diffonde

- La documentazione scritta si diffonde progressivamente
- Tende ad acquistare una efficacia probatoria superiore ad altri mezzi di prova
- Con Costantino diviene “requisito formale” e acquista valore **costitutivo** del negozio giuridico
- Redatta dai *tabelliones*, acquisisce autenticità attraverso l'*insinuazione* negli appositi registri degli uffici pubblici dotati dello *ius gestorum*

Giustiniano:

Costituzioni sull'attività dei tabellioni

Si precisa la struttura *dell'instrumentum publice confectum*:

- Presenza e sottoscrizione dei testimoni
- *Completio* del tabellone
- *Insinuatio* negli atti di uffici che godevano dello *ius actorum conficiendorum*, cioè del potere di produrre *acta publica* (avevano quindi anche il potere di rilasciare copie pubbliche del contenuto dei loro registri)

Completio

- Formula tabellionica di convalidazione
- Contiene l'espressione: *complevi*
- È la dichiarazione tabellionale circa la veridicità del testo e la sua rispondenza alla volontà delle parti

Documento tabellionico bizantino

- Presenza e sottoscrizione dei testimoni
- *Completio* del tabellone
- *Insinuatio* nei registri di un pubblico ufficio

2- Alto medioevo - Notariato italico

- *Scriba publicus* nella legislazione longobarda, ma frequenti sottoscrizioni in cui compare la qualifica *notarius*
- *Notarius* (il titolo si stabilizza in epoca Franca; ma la credibilità è affidata alla presenza e sottoscrizione dei testimoni)
- Notaio comitale
- *Iudex et notarius* (prevalgono tra X e XI le carte rogate da questa figura duplice)
- *Notarius domini imperatoris*

2- Alto medioevo - Notariato italico

- *Charta*, usata nel sistema romano-barbarico per tutti i contratti (I persona singolare; tempo presente). Valore dispositivo e probatorio (prova processuale “privilegiata”? No: il processo è fortemente di carattere ordalico, il profilo probatorio è prevalentemente irrazionale)

- in questo ambito, categoria specifica degli atti bilaterali: le *chartae convenientiae*

- *Notitia*, per gli atti giuridici non contrattuali (III persona singolare; tempo passato).

Valore probatorio

3 – Notariato di *publica fides*

Frattura e non passaggio lento

- Emersione della *publica fides* nel documento privato, cioè della **credibilità e affidabilità** del notaio
- Ciò non va ricercato nella legislazione positiva, ma nel crearsi di un atteggiamento di fiducia sociale verso il rogatario, che la legge potrà riconoscere e sancire, ma non creare
- Nasce un notariato nuovo, colto e duttile, che soddisfa le esigenze del comune cittadino

Fattori del cambiamento

- Si vanno consolidando nelle principali città dell'Italia centrosettentrionale le forme del comune consolare; accentuato dinamismo delle città comunali
- Rinascita del diritto romano e opera culturale svolta dallo *Studium* di Bologna: rinascimento giuridico medievale
- Il rinascimento giuridico recupera la funzione probatoria della scrittura e fa ritornare in primo piano la questione della *fides* del documento nei processi, nell'ambito però, ora, di un profilo probatorio razionale e non più irrazionale

Fides publica, acquisizione

- Così, nel corso del XII secolo, la figura del notaio assume il pieno e definitivo assetto di *persona publica*, in grado cioè di assumere pienamente su di sé ogni capacità e responsabilità di attribuire a una scrittura la forza giuridica che ne fa un documento
- Il notaio di *publica fides*, giuridicamente e professionalmente formato, dotato di una nomina specifica, inserito in una rigida organizzazione professionale, è il “punto centrale del processo di formazione del documento”

Dalla *charta* all'*instrumentum*

- Il prodotto del notariato di *publica fides* non è più la *charta*, ma l'*instrumentum publicum* (in primo piano, nel termine, la funzione di strumento di prova valido nei processi)
- Esso è un documento narrativo agile, con il quale si può documentare qualsiasi atto giuridico. La struttura di base è fornita dalla *notitia* (III persona singolare e tempo passato) e non dalla *charta* (I persona singolare e tempo presente)

Diplomatica notarile

Documento notarile altomedievale: *charta*

- Nel protocollo finale:
 - *Subscriptio auctoris*
 - *Roboratio testium*
 - *Traditio chartae*
 - *Completio*

Diplomatica notarile

Le formule di sottoscrizione:

1. *Signum manus: signum crucis*, in genere
2. Nome dello scrivente, preceduto da *ego*
3. Qualifica di identificabilità (per funzione, per patronimico, per toponimo)
4. Qualifica della propria funzione (di testimonianza o di sottoscrizione)

Esempi:

“(S) Ego N. episcopus me teste subscripsi”

1 2 3 4

“(S) Ego N. episcopus me subscripsi”

1 2 3 4

“(S) Ego N. episcopus interfui ”

1 2 3 4

Diplomatica notarile

- *Completio* del rogatario:
 1. *Signum*
 2. Nome
 3. Qualifica
 4. Dichiarazione di aver scritto, *completa e data* la *charta*
- “(ST) Ego N. imperialis aule iudex et notarius rogatus scripsi et post traditam complevi et absolvi”

Il *signum* di un tabellione romano

Anno 947, un tabellione romano si sottoscrive così:

(ST) *Leo et tabellio urbis Rome qui post testium roborationis complevi et absolvit*



Il *signum* si presenta molto curato, calligrafico e ben distinto nei suoi elementi strutturali. Molti studiosi hanno tentato di darne una lettura esplicativa. In conclusione, si è pervenuti alla convinzione che la chiave di lettura sia data dalla tachigrafia: una analisi pubblicata alcuni anni fa da Giovanna Petronio Nicolaj, utilizzando le conoscenze esistenti in materia di tachigrafia sillabica latina, ha scomposto il *signum* e vi ha identificato una serie di elementi che possono essere riconosciuti come stenogrammi tironiani.

~~Il signum può essere scritto così: notarius iustus.~~

Diplomatica notarile

La traditio chartae

post traditam complevi

1. *Traditio ad scribendum*
2. *Traditio ad proprium*

Instrumentum publicum

La posizione privilegiata e totalizzante del notariato del pieno e tardo medioevo si manifesta nelle forme assunte dalla struttura del documento nuovo: l'*instrumentum publicum*

Instrumentum publicum

Con l'adozione dell'*instrumentum publicum* si semplificano le complesse procedure documentarie dell'epoca precedente: si ottiene massima semplicità formale e riduzione delle *solemnitates* di convalidazione

Instrumentum publicum

- La *charta* presentava:


- tempo presente, forma soggettiva, sottoscrizioni autografe dei testimoni precedute dai loro *signa manus*

- L'*instrumentum* presenta:

- **forma narrativa**, che riflette l'impegno a una oggettività di pubblico servizio nei confronti della committenza privata, di fronte a cui il notaio si rappresenta come narratore dell'evento, espresso con i **tempi verbali del passato** e dunque come già avvenuto e, insieme, esplicitamente testimoniato dal redattore
- l'assenza delle sottoscrizioni autografe dei testimoni, i quali vengono soltanto elencati dal notaio
- la sottoscrizione del notaio è l'unica parte in forma soggettiva del documento

La nascita dell'*instrumentum*

- I testimoni non sottoscrivono
- I loro nomi vengono riuniti in un elenco dal notaio
- Tuttavia, l'elenco è spesso preceduto da un segno, ricordo dei *signa manus* autografi tracciati sulla *charta*



La nascita dell'*instrumentum*

- tende a sparire dalla *completio* l'accento all'avvenuta *tradio chartae*
- il rogatario dichiara sempre più spesso la sua qualifica di *notarius*
- il rogatario si identifica sempre più spesso con un proprio *signum* personale, simbolo della sua personalità giuridica
- nel venir meno dei formalismi precedenti, legati all'intervento di altre persone nel processo di autenticazione, aumentano gli accorgimenti messi in atto dal notaio stesso per accentuare la sicurezza dell'autenticità di quanto scritto

Instrumentum publicum

- La realizzazione dell'*instrumentum publicum* si esprime in una prassi notarile ben documentata a Bologna nell'XI e per buona parte del XII secolo.
- Essa consisteva nel passaggio dalla nota tergale (*rogatio*: così denominata perché corrispondente alla fase della richiesta delle parti al notaio), contenente gli elementi essenziali del negozio di cui veniva richiesta la documentazione, alla stesura in forma completa del documento (*mundum*) sul recto della pergamena.
- Il notaio estensore delle *rogationes* poteva anche incaricare un altro notaio di svolgerle in *mundum*, in caso di sua temporanea indisponibilità o in previsione della sua morte.

2 fasi, poi 3 fasi

2 fasi:

- *Rogatio*
- *Stesura in mundum*

Poi 3 fasi, in corrispondenza della *publica fides* acquisita:

- *Rogatio*
- *Minuta*
- *Stesura in mundum*

Infine 2 fasi, solo eventualmente 3

1. *Rogatio*

2. Minuta nel registro del notaio

1. Stesura *in mundum*, redatta **solo** se richiesta dalle parti

Instrumentum publicum e protocollo notarile

- “Nel periodo consolare del comune cittadino, le minute notarili si organizzarono nel registro cartaceo sottoscritto dal notaio. Aspetto fondamentale di tale processo fu l'affermazione del momento di creazione della minuta (imbreviatura) come punto sostanziale della costituzione di un documento con valore pubblico.
- Dal registro si potrà, **solo se lo vorrà la committenza**, procedere alla ulteriore formalizzazione del testo in un *mundum* pergameneo.
- Nello stesso tempo si pose il problema di garantire, mediante forme di controllo pubblico, le procedure di conservazione e utilizzo dei protocolli dei notai defunti e dunque la possibilità di svolgere in *mundum* le imbreviature in essi contenute a opera di altri notai”.

Protocolli notarili

Il registro notarile contiene i testi dei documenti:

- nelle dimensioni ridotte delle imbreviature, prive delle formule ripetitive,
- oppure nella forma integrale, in cui solo la data e la formula di autentica (o *completio*) sono incomplete

Protocolli e “bastardelli” notarili nella prassi di lavoro dei notai perugini

Differenze tra protocolli e bastardelli?

- Formato più piccolo per i bastardelli (libro “da tasca”)
- Non è quasi mai vero che i bastardelli contengano *rogationes* e i protocolli imbreviature o stesure definitive
- Ciò che differenzia gli uni dagli altri è che il protocollo rappresenta uno stadio più avanzato, non solo nella stesura dei singoli testi, ma nella loro organizzazione in libro

Il *Consortium* dei notai perugini

La nascita di un archivio degli atti prodotti dai notai

- Ben presto i notai, in tutte le città, si organizzano in una associazione professionale: per Perugia è il ***consortium***, la cui esistenza e attività è documentata a partire dagli inizi del XIV secolo in una serie di registri contenenti matricole e redazioni statutarie, conservati oggi in gran parte dalla Biblioteca comunale Augusta. Un esemplare di statuto del Consorzio, meno noto degli altri, databile agli anni 1333-1344, è conservato presso l'Archivio di Stato di Perugia.
- E' stato ipotizzato che la prima origine della ricca raccolta di *bastardelli* e protocolli notarili proveniente dal Collegio dei notai e oggi presente presso l'Archivio di Stato, rispettivamente a partire dal 1348 e dal 1361, sia stata originata per vie parallele, sia dalla prassi "di un precedente deposito, però non sistematico né obbligatorio, di qualche libro di qualche notaio" presso il Consorzio, sia da "passaggi successivi da un notaio all'altro, una sorta di accumulazione progressiva, di generazione in generazione, di archivi personali" anch'essi poi pervenuti al Consorzio stesso.

L'origine dell'archivio

- L'origine normativa della formazione a Perugia di un **archivio** contenente i registri prodotti dai notai non più in attività - a testimoniare la presa di coscienza da parte del Comune cittadino della fondamentale importanza di quelle carte – sta invece in una delibera dei priori della città, datata 1415, che stabilisce le modalità per evitare la dispersione delle scritture dei notai defunti:
- i priori e i camerari delle arti della città di Perugia stabiliscono che tutti i detentori, a qualsiasi titolo, di scritture di notai defunti debbano dichiararne il possesso e depositarne l'elenco presso il consorzio dei notai che provvederà a registrarne i dati affinché siano sicuramente rintracciabili e possano essere affidati ad altro notaio. La decisione è resa necessaria dalla cattiva gestione, che *quotidie observetur*, di tali atti che finiscono nelle mani di familiari o di estranei e vengono venduti agli *spetiarii* per essere destinati, lacerati e smembrati, al mercato dell'usato, con gravissimo danno e pregiudizio della giustizia e del diritto.

La disposizione del cardinale legato del 1484

1484 dicembre 7, Perugia

Il cardinale legato Giovanni Arcimboldi conferma la commissione nominata dai priori della città di Perugia con il compito di prendere gli opportuni provvedimenti per la creazione, a cura del Consorzio dei notai, di un archivio dei registri dei notai. Con tale disposizione, che si muove sulla scia della precedente, si intende procedere alla creazione di un archivio in cui gli atti *diligenter et fideliter registrentur* in modo che se ne possano trarre copie in qualunque momento, così come avviene già da tempo a Bologna.

L'incontro con le istituzioni comunali

- Vediamo che il quadro di autonoma capacità documentaria del notariato, trovò, nell'incontro con le istituzioni comunali, un motivo di confronto che risulta essere:
- **un potenziamento** del suo prestigio,
- **ma anche una limitazione**, legata alle necessità di un potere istituzionale cui occorreva acquisire forme autonome di gestione e controllo della propria produzione documentaria

I momenti della definizione di un'area documentaria comunale

Momenti che scandiscono la progressiva definizione di un'area documentaria specificamente comunale:

- modi di volta in volta adottati nel chiarire la fonte dei *processi* di convalidazione dei documenti sciolti
- strategie sottese alla realizzazione di nuovi *prodotti*, di quegli **originali in forma di registro** in cui il governo comunale materializza il proprio spazio politico-giurisdizionale, puntando alla perpetuazione della propria memoria

Incontro fra esigenze del notariato e degli organismi comunali

- Assistiamo **all'incontro e alla interazione** fra le esigenze di:
- un notariato professionalmente rivolto alla domanda della committenza privata
- e di organismi comunali la cui funzione di committenza necessitava soprattutto di corrispondenza fra attività amministrative e di governo e successivo e duraturo controllo della documentazione a queste correlata

Le esigenze dei notai e quelle dei comuni medievali

- Al dominio assoluto del rogatario nei confronti dei propri registri per tutta la durata della sua vita corrispondeva una vera e propria patrimonializzazione del suo archivio.
- A tale dominio si opponevano le esigenze di organismi pubblici che intendevano proteggere l'integrità del proprio patrimonio documentario e insieme controllare la continuità d'uso di essa al di là della discontinuità delle funzioni dei notai attivi al servizio del comune

Non uno scontro, ma una interazione

Non bisogna certo pensare ad un vero e proprio scontro fra interessi divergenti, cosa tra l'altro del tutto improbabile se si pensa che le figure di maggiore prestigio tra i notai cittadini erano direttamente presenti e coinvolti nel ceto politico comunale. Occorre piuttosto cogliere, proprio nell'interazione di due linee di sviluppo il continuo gioco di equilibri e di risistemazione da cui la prassi notarile ottiene conferme e utili momenti di riflessione e razionalizzazione nel momento in cui è chiamata ad adeguarsi alle specificità delle richieste provenienti dai comuni.

D'altra parte, il comune ricerca, all'interno della cultura e della prassi notarile, una via tesa alla valorizzazione della specificità di funzionamento del proprio apparato e alla salvaguardia dell'integrità del proprio archivio.

Procedure di gestione dei protocolli dei notai defunti, modalità di estrazione in *mundum* da registri comunali, produzione di copie autentiche

- In questo ambito, vanno osservate con particolare cura le modalità con cui si procedette a:
 - gestione dei protocolli dei notai defunti
 - modalità della estrazione in *mundum* da registri comunali
 - produzione di copie autentiche
- Dallo studio di tali modalità consegue una visione delle elaborazioni intellettuali e dei procedimenti pratici messi in movimento dall'incontro delle due autonomie.
- In essi emerge quanto, a sua volta, il notariato abbia saputo adeguare la propria pratica professionale nella gestione dei propri protocolli a un disegno fortemente segnato dalle linee delle prassi escogitate in ambito comunale, in un quadro delle vicende documentarie di questo periodo che vede agire i due protagonisti su un piano di cooperazione fortemente integrata.

Posizione di rilievo dell'intervento dell'autorità comunale

- Nella gestione di tali procedure **assume un'evidente posizione di rilievo l'intervento risolutivo dell'autorità comunale**, in una prospettiva che propone come elemento determinante dell'evoluzione della documentazione notarile il suo stretto rapporto con le istituzioni del comune: un rapporto che, pur lasciando intatto il valore fondante del legame professionale fra rogatario e committente, è condizionato (nelle situazioni in cui oggettivamente questo si indebolisce, per la morte del rogatario ovvero per il mutare dei referenti istituzionali) **da modelli di cogestione gerarchicamente organizzata** nati nell'ambito delle amministrazioni cittadine.

Procedure di riproduzione in copia di documenti

- A differenza dai secoli precedenti, in cui le procedure di riproduzione in copia dei documenti erano demandate al singolo notaio, **nella prima età comunale** le copie da originale vennero in prevalenza autenticate mediante **il ricorso, accanto al notaio esemplatore, di altri notai che fungevano da garanti della correttezza della copia**. Si hanno quindi copie che presentano in calce, subito dopo la sottoscrizione in copia del rogatorio dell'originale, più sottoscrizioni dei notai responsabili della copia.
- Ma si afferma ben presto la procedura del **lodo consolare**: redatta la copia da parte del notaio incaricato da parte dei consoli, questi ultimi ne verificavano la conformità all'originale e pronunciavano per "lodo", cioè per "arbitrato", che la copia aveva lo stesso valore dell'originale. L'autenticazione della copia spettava al notaio, la dichiarazione di equipollenza spettava ai magistrati.
- Tale procedura si andò ancora più affermando in **età podestarile** come prevalente. **La copia veniva effettuata da un notaio che agiva come esecutore di un ordine impartitogli da una autorità comunale: il podestà o un suo giudice.**

Formalità di emissione di *instrumenta* da scritture comunali in registro

- È perfettamente in linea con lo sviluppo di tali forme di controllo il parallelo processo di elaborazione delle formalità di emissione di *instrumenta* derivati da scritture comunali in registro. Esse rivelano l'evidente incanalamento della cultura e della prassi notarili entro schemi di autenticazione corrispondenti in vario modo alle modalità con cui si procedette alla cogestione dei protocolli notarili, nella quale il comune cittadino interagiva con i notai assumendo un ruolo sovraordinato.

I notai al servizio del comune

- **Reciprocità del rapporto fra notai e comune medievale:** per le proprie esigenze di documentazione il Comune si rivolge ai notai cittadini, invece che creare una propria cancelleria
- E' la natura stessa dell'istituzione comunale, con l'assenza di una personalità che accenti il potere a rendere impossibile l'adozione di un ufficio unitario di cancelleria
- Il comune ricorre ai notai, **inizialmente** come un privato cittadino
- Saranno i notai a risolvere la tensione intellettuale innescata dalla nuova situazione che sono chiamati a gestire, cercando di adeguare le proprie forme alle esigenze documentarie del comune: produzione di una categoria particolare di documenti, emanati da un'autorità pubblica che non ha una propria cancelleria ("semipubblici", "intermedi", "compositi")

Le innovazioni documentarie
realizzate per i comuni: due vie

1. **Si inseriscono modificazioni alla struttura dell'*instrumentum* notarile:** l'area interessata agli interventi modificatori è quella del protocollo finale, dove alla *rogatio* si sostituisce sempre più regolarmente l'impiego di formule di *iussio*, con le quali si tende ad affermare un legame di dipendenza del notaio dal Comune
2. **Si realizzano scritture in forma di libro:**
 - raccolte di copie autentiche di documenti
 - ma, creazione del tutto nuova: originali in forma di registro

Riflessione: l'attività documentaria di un comune

- Si esplica in due modalità:

1. produzione/ricezione di documenti: “le serie più antiche degli archivi comunali, venutesi formando tra la fine del secolo XI e l'inizio del XIII, interessano i rapporti tra la comunità urbana e il territorio rurale. Tramite i notai si stipulavano negozi giuridici tra il comune cittadino e altre autorità: patti di alleanza, vincoli di dipendenza feudale, aiuti militari, obbligazioni fiscali, e così via. Accanto a questo nucleo di pergamene, altre carte sciolte contenevano atti di natura diversa, prodotti o ricevuti: patti tra città, accordi con il vescovo, convenzioni tra comuni, privilegi di imperatori, lettere papali, oltre ad attestazioni di transazioni e stipulazioni di contenuto economico”.

2. conservazione dei documenti prodotti e ricevuti:

- conservazione materiale
- conservazione scritta

Conservazione materiale: il caso di Perugia

- 1278: scritture comunali *apud fratres Minores et fratres de Sancto Dominico*
- e ancora nel 1290: decisa la custodia delle scritture a S. Domenico
- 1339: *armarium* per i catasti
- 1341: le scritture vengono ritirate e poste nell'*armarium* (redazione del *Cartilogium*)

Conservazione scritta:

libri iurium

- “In molte città si procedette alla trascrizione in quaderni o fascicoli, spesso legati in codici, dei vari documenti del comune”
- Si tratta dei cosiddetti *libri iurium*: “raccolta della documentazione attestante i diritti esercitati dal comune nei confronti di terzi”

Conservazione scritta: *libri iurium*

- La motivazione di queste raccolte:
 - preoccupazione di ordine archivistico
 - volontà di assicurarsi contro i rischi di dispersioni
 - persuasione che l'inserimento di documenti in un copiaro scritto e autenticato da un notaio contribuisse a rafforzarne la validità

Come sono stati costruiti e come sono pervenuti i *libri iurium*

- Sono il risultato della trascrizione da originali e/o sono la trascrizione totale, parziale, rielaborata di precedenti *libri*
-

- Sono stati tramandati nella redazione originale
- Presentano perdite o aggiunte di fascicoli o di carte
- Sono il risultato della legatura in un unico *corpus* di fascicoli provenienti da *libri* diversi

Metodo di studio dei *libri iurium*

- “Necessario comprendere le motivazioni della **scelta** di certi documenti e della **struttura** che è stata data al *liber*, attraverso lo studio delle formule introduttive, delle sottoscrizioni notarili, delle formule autenticatorie”
- “Ricostruire le circostanze storiche in cui si è dato luogo alla raccolta e le tappe successive della storia della conservazione scritta in un certo comune”

“Prima e seconda generazione”

- Documenti inseriti senza una logica apparente
- Documenti scelti da raccolte precedenti e posti secondo una organizzazione tematica

L'atteggiamento di storici e di editori

- “Gli storici hanno a lungo focalizzato l'attenzione sul singolo documento e sulla sua importanza storica, studiato come unità a se stante, riducendo in definitiva il *liber* a un contenitore”.
- “La ricerca ha oggi invece maturato **sensibilità crescente verso l'intenzionalità** di chi ha voluto e di chi ha materialmente elaborato determinata documentazione in una determinata configurazione”.
- “Gli editori hanno a lungo tralasciato le sottoscrizioni notarili e le formule autenticatorie e hanno finito per privilegiare l'ordine cronologico rispetto alla successione effettiva dei documenti”.
- “Costituisce oggi invece un metodo acquisito quello di **riprodurre la disposizione che i documenti presentano nel manoscritto**, indipendentemente dalla loro successione cronologica”.

Libri iurium perugini: le Sommissioni

- Significato del termine *Sommissioni*.

4 registri duecenteschi:

- 1: il *liber crucis*; posteriore al 1288; mani di diversi notai; unione di fascicoli provenienti da *libri* diversi
- 2: il *liber A*; 1261-1263, fattura unitaria
- 3: il *liber B*; 1236-1237 circa, il più antico dei quattro
- 4: il *liber C*; due nuclei: 1260-1261 e 1274-1276

Tutti sono in prevalenza il risultato della trascrizione di precedenti copiarî.

La redazione di *A* e del primo nucleo di *C* è dovuta a una delibera del consiglio maggiore del 1260: redigere 5 volumi, ciascuno a uso di un rione della città

Produzione dei documenti:

1. atti sciolti

- a) *Instrumenta* in cui attore o destinatario del negozio giuridico è il comune o un suo magistrato. La struttura è quella dell'*instrumentum publicum*. Il notaio dichiara un normale rapporto di *rogatio*
- b) Atti aventi alcuni caratteri quasi cancellereschi; il notaio dichiara un rapporto non di *rogatio*, ma di dipendenza attraverso un *mandatum*

Produzione dei documenti:

1. atti sciolti

a) *Instrumenta* in cui attore o destinatario del negozio giuridico è il comune o un suo magistrato.

La struttura è, tranne piccole variazioni, quella dell'*instrumentum publicum*.

Protocollo iniziale: invocazione e datazione cronica

Testo: **in forma soggettiva e non oggettiva;**

i magistrati comunali agiscono “nomine communis”

Protocollo finale: datazione topica, introdotta dal termine “actum”, con elenco dei testimoni. Sottoscrizione del notaio, il quale dichiara un rapporto di *rogatio*.

Produzione dei documenti:

1. atti sciolti

b) Atti aventi alcuni caratteri quasi cancellereschi; il notaio dichiara un rapporto non di *rogatio*, ma di dipendenza attraverso un *mandatum*

Protocollo iniziale: invocazione e “*apprecatio*”

Testo: **in forma soggettiva e non oggettiva;**
i magistrati comunali agiscono per una competenza riconosciuta

Protocollo finale: datazione topica, introdotta dal termine “*datum/data*”, datazione cronica, elenco dei testimoni.

Sottoscrizione del notaio, il quale dichiara di aver redatto il documento in seguito a “*mandatum*” o “*iussio*”.

Produzione dei documenti:

2. originali in forma di registro

- “In una prima fase, connotata dal passaggio dal regime consolare a quello podestarile, si risveglia una vera e propria coscienza archivistica da parte dei poteri pubblici. **Le scritture comunali si organizzano in libri e si avverte la necessità di conferire loro valore pubblico**”.
- “Il momento successivo è caratterizzato dall'assunzione di funzioni di governo da parte delle forze di popolo. La scrittura in registro si estende a tutti i settori della vita pubblica e ogni azione dell'amministrazione comunale diventa oggetto di scrittura in libri redatti nei diversi uffici del comune”.


Produzione dei documenti:

2. scritture in forma di libro; il caso particolare degli statuti comunali

- *Statutum e lex*
- Statuti: i 3 elementi originari
 - consuetudini
 - brevi
 - leggi, frutto delle deliberazioni delle assemblee comunali
- Redazione scritta di questi elementi originari, inizialmente in forma disordinata, poi in forma ordinata per materie: divisione in libri, per materie. Indice per rubriche
- Natura “alluvionale”; continua rielaborazione; sessione statutaria annuale
- Particolari caratteri formali degli statuti

Comune di Perugia, Statuti, 1 (1279)

- Approfondimento: **la formula d'onore** (in genere aperta dalle parole “ad honorem”)
- Non una semplice formula di invocazione, quasi una arenga; lo scopo è quello di inserire l'azione del comune in un quadro più ampio di interessi sia religiosi che laici
- Si possono distinguere tre parti: la gerarchia celeste fino ai santi patroni della città o ai santi tutti; la dichiarazione dell'atteggiamento politico del comune di Perugia nei confronti della sovranità della Chiesa; l'affermazione del potere comunale



Produzione dei documenti: 2. originali in forma di registro

- Libri consiliari, giudiziari, amministrativi
- Sono redazioni originali
- Non esiste nessun precedente per i registri originali delle diverse magistrature comunali
- Nascono da realtà nuove che impongono di sperimentare nuove strutture documentarie
- A Perugia nascono inizialmente (dal 1237 circa) solo per i verbali dei consigli cittadini e per le cause penali

Produzione dei documenti:

2. originali in forma di registro – i libri consiliari
Riformagioni, Consilia, Provisiones, Parti

- Magistrature deliberanti e di governo: i consigli cittadini
- Perugia: *Consigli e riformanze*
- Concetto di *reformatio*
- Consigli cittadini presieduti dal podestà → verbali redatti dal notaio del podestà (ciclico alternarsi di magistrati e notai forestieri)

Produzione dei documenti:

2. originali in forma di registro – i libri consiliari a Perugia – AS PG, *Comune di Perugia, Consigli e riformanze*, 4: 1260, “libro” dei consigli generali e speciali

Struttura dei fascicoli contenenti verbalizzazione di delibere dei consigli generale e speciale, convocati e presieduti dal podestà:

- formula protocollare di presentazione del fascicolo
- formula protocollare di presentazione di ciascun verbale
- *propositio*
- *consilia*
- *reformatio*
- (ST) e sottoscrizione del notaio del podestà, alla fine di ogni fascicolo

Produzione dei documenti:

2. originali in forma di registro – i libri consiliari a Perugia

Fine del XIII secolo: dalla figura unica, costituita da uno dei notai del podestà addetto alla verbalizzazione dell'attività dei consigli cittadini, si passa a 3 figure:

- *dictator* delle epistole comunali, il **cancelliere** del comune
- notaio “delle Riformanze”, estensore dei verbali dei consigli cittadini
- notaio della magistratura collegiale di governo dei consoli delle Arti (1266-1303)

Produzione dei documenti:

2. originali in forma di registro – i libri consiliari a Perugia

Due figure eccezionali di notai negli ultimi trenta anni del Duecento: Bovicello *Vitelli* e *Iohannes Tuscus*

Dal 1303, consiglio dei dieci priori delle Arti: una coppia di notai

- **cancelliere** del comune: *dictator* delle epistole comunali
- **notaio dei priori**: redige gli *instrumenta* per il comune; redige i verbali dei consigli dei priori

Produzione dei documenti

- Figura del cancelliere umanista, tipica delle città italiane
- A Perugia: Francesco Piendibeni, Tommaso Pontano, Stefano Guarnieri

Produzione dei documenti:

2. originali in forma di registro – documentazione finanziaria - scritture contabili del comune

- Perugia: massari / conservatori della moneta /ufficiali dell'abbondanza
- AS PG, *Comune di Perugia, Massari, 3: 1277*, più antico registro conservato di uscita a contanti della cassa del massaro.

Struttura:

- Formula protocollare di presentazione del registro originale
- Data (registrazioni raggruppate giorno per giorno)
- Indicazione del nome di chi riceve il pagamento
- Causale del pagamento
- Ammontare del pagamento
- Annotazione della quietanza rilasciata dal creditore
- In fondo a ogni lato delle carte: somma totale delle uscite
- (ST) e sottoscrizione del notaio del massaro, alla fine di ogni fascicolo

Produzione dei documenti:

2. originali in forma di registro – documentazione giudiziaria

Perugia sec. XIII

- Curia del podestà, a cui sia affianca dal 1255, quella del capitano del popolo. Sono curie forestiere. Esclusiva competenza del personale forestiero nella giustizia penale (malefici, danni dati, reati contro la buona gestione della vita cittadina). L'istruzione e la cognizione dei processi sono delegati da podestà e capitano ai giudici delle rispettive curie
- Curia cittadina: giudici per le cause civili in I grado, maggiori e minori delle 10 libre; appello cause civili e lodi arbitrali; sindacatori delle sentenze di capitano e podestà (assenza quasi totale di documentazione dell'attività della curia cittadina)
- Ogni curia dispone di più giudici e notai, nonché di numerosi bailitori
- Notai: redigono e autenticano le scritture; documentazione che non segue il meccanismo *minuta-mundum*, ma risulta da una scrittura immediata; i notai promuovono anche alcune fasi processuali
- La documentazione è organizzata per atti diversi a seconda delle diverse fasi procedurali

Produzione dei documenti:

2. originali in forma di registro – documentazione giudiziaria

Perugia sec. XIII- scritture processuali

In tutte le scritture:

- Parti: accusatore e accusato
- Procedura iniziale: accusa privata o inquisizione
- Reato

Diverse fasi/diverse scritture:

- Accusa oppure denuncia del reato presentata dalla parte lesa e richiesta di procedere *ex officio* (registri delle accuse o delle denunce)
- Citazione dell'accusato
- Contestazione di lite
- Cognizione giurisdizionale: interrogatorio dell'accusato; escussione dei testimoni; perizie; *consilia sapientum* ...(documentazione conservata in modo molto frammentario)
- Oppure: nel caso di assenza dell'accusato dopo la citazione, bando (seconda citazione)

Produzione dei documenti:

2. originali in forma di registro – documentazione giudiziaria

Perugia sec. XIII-scritture processuali

- In fine:
- Sentenza di condanna (contumacia al bando = confessione/ prove legali raggiunte nel corso del dibattimento). Note marginali riferiscono l'esecuzione della sentenza di condanna (pene pecuniarie/ pene corporali; bando/esilio: espulsione temporanea o definitiva, anche per motivi politici)
- Sentenza di assoluzione

Produzione dei documenti:

2. originali in forma di registro – documentazione giudiziaria

Perugia sec. XIII-scritture processuali

- Attività giurisdizionale d'appello: 5 *boni homines* cittadini; riesaminano i processi definiti dalle curie del podestà e del capitano; non si ha un nuovo dibattimento: la cognizione si basa sugli atti prodotti in primo grado. Non possono esaminare i processi per i reati più gravi. La loro sentenza di conferma è inappellabile; in seguito a sentenza di annullamento può essere avviato un nuovo giudizio da podestà e capitano
- Dal 1287 l'appello per i reati più gravi è esercitato dal giudice *exgravator*, che dal 1293 assume il nome di "giudice di giustizia" (svolge tale funzione per i reati penali fino alla metà del XIV sec., quando si pone fine alla giurisdizione di II grado per i reati penali; il giudice di giustizia manterrà da allora competenze solo in materia di cause civili)

Produzione dei documenti:
2. originali in forma di registro –
Perugia – catasti comunali descrittivi

- 1260: il più antico estimo catastale che conosciamo per Perugia. Deliberato dal Consiglio maggiore (AS PG, *Comune di Perugia, Catasti, I, 1*: fase preliminare del lavoro: raccolta delle “assegne”; AS PG, *Comune di Perugia, Libra, 1*: 1285, fase conclusiva del lavoro; estimo per sola cifra di estimo)
- 1339, nuova redazione catastale (AS PG, *Comune di Perugia, Catasti, I, registri 2-10*)
- 1360-1361 (AS PG, *Comune di Perugia, Catasti, I, successivi registri del gruppo I dei catasti*); aggiornamenti fino alla seconda metà del Quattrocento
- 1489 circa, nuova redazione catastale (AS PG, *Comune di Perugia, Catasti, registri del gruppo II*); aggiornamenti fino agli inizi del Seicento
- 1605 circa, nuova redazione catastale (AS PG, *Comune di Perugia, Catasti, registri del gruppo III*); aggiornamenti fino agli inizi del Settecento.

Produzione dei documenti:
2. originali in forma di registro –

Perugia – catasti comunali descrittivi – schema partita catastale

<p>libra ad grossam</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><i>-In primis assignavit se habere unam domum positam in ..., fines cuius a primo latere..., ab alio ..., ab alio..., ab alio ..., extimatam ...</i></p> <p><i>- Item unam petiam terre positam in ..., vineatam (sodam, arboratam ...), ad mensuram ..., fines cuius a primo latere ..., ab alio ..., ab alio..., ab alio ..., extimatam ...</i></p> <p><i>- Item ...</i></p> <p><i>- Item ...</i></p>	<p>Cifra d'estimo ... (no estimo casa di abitazione)</p> <p>Cifra d'estimo ...</p> <p>Cifra d'estimo ...</p> <p>Cifra d'estimo ...</p>
--	--	--

Produzione dei documenti:
2. originali in forma di registro –
Perugia – catasti comunali descrittivi

- Le misure dei terreni sono espresse in: corbe, mine, terzi, quarti, tavole e piedi (1 corba = 4 mine; 1 mina = 150 tavole; tavola quadrata = 225 piedi perugini = 29 mq.).
- Gli estimi sono espressi in libbre, soldi e denari.
- Nei terreni possono essere presenti: casalini, orti, pozzi, mulini ecc.
- La libra *ad grossam* è pari alla decima parte della somma degli estimi (“libbra minuta”).
- Nel caso di vendita o acquisto di beni, la libra “grossa” viene cassata e aggiornata; ogni proprietà non più appartenente all’intestatario viene cassata; ogni proprietà acquisita viene aggiunta all’elenco dei beni; i riferimenti agli atti notarili vengono aggiunti anche negli spazi bianchi laterali.